

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DALL'AZIENDA PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 8239/22 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, DEP. IL 21.12.22. AFFIDAMENTO PATROCINIO ALL'AVV. GIACOMO TESTA. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 16.881,37 DI CUI € 7.791,00 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A, C.A.P. E SPESE ESENTI COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 4811).</p>	
<p>Proposta di delibera: 1000/23 del: 22/05/2023</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 22/05/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 20.6.12 veniva notificato presso questa Azienda un atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma con il quale gli eredi di una paziente chiedevano il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 739.066,00, oltre accessori, cagionati alle parti attrici in conseguenza di presunte errate cure praticate alla congiunta durante il suo ricovero presso questa Azienda Ospedaliera dal 2.3.05 al 21.4.05, data del sopraggiunto decesso;
- con deliberazione n. 1201/DG del 12.9.12 l'Azienda si costituiva in giudizio per il tramite degli avv.ti G. Boglione, I. Partenza e G. Marmorato - legali fiduciari della Società Cattolica di Assicurazione - in forza della polizza assicurativa RCT stipulata tra l'Azienda e la predetta Compagnia e vigente all'epoca dei fatti;
- in corso di causa veniva espletata la CTU che individuava l'esclusiva causa del decesso della paziente nella fascite necrotica conseguente alla contrazione di una infezione ospedaliera; per contro, nessun addebito veniva mosso nei confronti dei sanitari coinvolti nel percorso di diagnosi e cura della paziente;

CONSIDERATO che:

- il giudizio di primo grado si è concluso con la sentenza n. 5014/17 , pubblicata il 13.3.17, con la quale il Tribunale adito ha accolto la domanda degli attori e, per l'effetto, ha condannato l'Azienda convenuta al pagamento della somma di € 340.968,00 in favore del marito della *de cuius*, di € 293.930,00 in favore della prima figlia della *de cuius*, di € 293.930,00 in favore della seconda figlia della *de cuius*, di € 82.309,00 in favore della nipote minorenni della *de cuius*, oltre interessi legali dalla

- pubblicazione al saldo; ha condannato, altresì, l'Azienda convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate, per le varie fasi processuali, in € 20.000,00 per esborsi ed € 1.500,000 per spese, oltre accessori come per legge, da distrarsi oltre spese di CTU, definitivamente poste a carico dell'Azienda convenuta;
- con Atto di citazione in Appello, l'Azienda ospedaliera ha impugnato la sentenza n. 5014/17 per il tramite l'avv. Andrea Claudio Maggisano, giusta deliberazione n. 614/DG del 27.7.17;
 - nelle more del giudizio di secondo grado, gli eredi della paziente hanno notificato, in data 21.5.18, l'atto introduttivo dell'espropriazione forzata mobiliare presso terzi innanzi al Tribunale di Roma e, all'esito del procedimento esecutivo, il G.E., con ordinanza n. 14254/18, ha assegnato in pagamento le seguenti somme:
 - a) € 346.264,71 in favore del marito della de cuius;
 - b) € 298.865,81 in favore della prima figlia della de cuius;
 - c) € 298.865,81 in favore della seconda figlia della de cuius;
 - d) € 85.621,12 in favore della nipote della de cuius;
 - e) € 15.826,76 in favore dell'avvocato Stefania Consorte, legale degli eredi della de cuius;
 - f) € 11.962,00 in favore dell'avvocato Giovanna Gallo, altro legale degli eredi della de cuius;
 - con nota prot. n. 35418 del 24/10/2019 l'UOC Economica, Finanziaria e Patrimoniale comunicava che, in esecuzione della predetta ordinanza n. 14254/2018, le summenzionate somme sono state corrisposte ai relativi beneficiari;

PRESO ATTO

dell'esito sfavorevole del giudizio di Appello, definito con sentenza n. 8239/22, pubblicata il 21.12.22 con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato integralmente l'impugnazione proposta dall'Azienda avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5014/17 condannando l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore dell'appellata liquidate in € 35.112,26 e corrisposte dall'Azienda al legale di controparte giusta deliberazione n. 453/23 del 18.5.23;

VISTA

la nota del 22/12/2022 del legale fiduciario dell'Azienda nel secondo grado di giudizio, avvocato Maggisano, il quale, nel trasmettere la sentenza della Corte d'Appello di Roma, ha rappresentato che la Corte adita *"ha disatteso le eccezioni sollevate dalla scrivente difesa avverso la sentenza di 1° grado, riprendendo sostanzialmente le argomentazioni del Tribunale di Roma e la consulenza espletata in tale sede dal Dott. (...)" (...)* *"i Giudici di Appello nulla dicono in ordine al motivo di ultra-petizione, sollevato dallo scrivente, in cui è incorso il Giudice di 1° grado il quale ex art. 112 cpc deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Quest'ultimo, infatti, è venuto meno al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sentenziando sull'infezione nosocomiale non oggetto di specifica contestazione della parte attrice, la quale in tutto il*

procedimento di 1° grado non ha dedotto ed argomentato alcunché al riguardo (fatti, nesso di causalità) impostando, invece, la domanda di risarcimento come azione di malpractice sanitaria per negligenza e imperizia dei medici nel curare la sig.ra (...). Per tale ragione la sentenza è ricorribile in Cassazione (...);

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri n. 11/23 relativo alla seduta 9.5.23 nel corso della quale il CVS *“ravvisata, alla luce delle valutazioni formulate dall’avv. Maggisano, nonché di un’approfondita disamina di tutti gli atti relativi al caso de quo, la sussistenza di profili di censura, in sede di legittimità, della sentenza n. 8239/2022 resa dalla Corte d’Appello di Roma all’esito del giudizio avente R.G. n. 5441/2017; ritenuto che, anche nell’ottica di una valutazione comparativa tra costi e benefici potenzialmente conseguibili dall’Azienda Ospedaliera per il tramite di una simile iniziativa giudiziaria (essendo consentito, in caso di eventuale cassazione e riforma della sentenza di secondo grado in senso favorevole all’Azienda Ospedaliera, ipotizzare il recupero dei cospicui importi complessivamente già pagati in favore della controparte in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado), risulti senz’altro consigliabile procedere con la tempestiva impugnazione della sentenza della Corte d’Appello innanzi alla Corte di Cassazione”* ritiene opportuno proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado n. 8239/2022.

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di *“autoassicurazione del rischio”*

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno conferire l’incarico per la difesa dell’Azienda all’avv. Giacomo Testa, legale di comprovata esperienza in materia e patrocinante in Cassazione;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l’espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un’ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Via del Gracchi, 209;

TENUTO CONTO

- che:
- l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 16.881,37** (€ 13.282,37 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 3.599,00 per spese esenti), di cui **€ 7.791,00** (€ 4.192,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A.

22% oltre € 3.599,00 per spese esenti) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 7.791,00** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 70;

per **€ 9.090,37** sull'esercizio 2024;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 9.5.23 proposizione del ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione da parte dell'Azienda avverso la sentenza n. 8239/22, pubblicata il 21.12.22 con la quale la Corte di Appello di Roma ha rigettato integralmente l'impugnazione proposta dall'Azienda avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5014/17;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Giacomo Testa, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, via dei Gracchi, 209;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 16.881,37** (€ 13.282,37 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22% oltre € 3.599,00 per spese esenti), di cui € 7.791,00 (€ 4.192,00+ Spese Generali 15% + C.A.P. 4%+ I.V.A. 22% oltre € 3.599,00 per spese esenti) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 16.881,37** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 7.791,00** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n.70 ;

per **€ 9.090,37** sull'esercizio 2024.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2024.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.